



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Pasquale D'Anzi

Direzione Generale per la motorizzazione e per
i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione

E pc

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**

Silvia Grandi

Direzione Generale Economia Circolare

**OGGETTO: Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR -
Problematiche in merito all'applicazione del DM 7 Agosto 2023**

Gentili Direttori,

la gestione dei casi di applicazione dell'obbligo di nomina del consulente ADR, ed in particolare delle casistiche di esenzione, già a fine del 2022 aveva presentato diverse criticità che sembravano risolte con l'emanazione della circolare ministeriale del 21 dicembre 2022. Infatti, con questa circolare veniva chiarito - con riferimento al nuovo obbligo per gli **speditori** - che erano **"fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione"**.

Nonostante tale indicazione fosse a nostro avviso chiara nel definire i casi di esenzione, è noto che nei mesi successivi permaneva una disomogeneità interpretativa.

Conseguentemente, e con una ratio condivisibile di raggiungere definitivamente una chiarezza normativa, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è intervenuto con il Decreto in oggetto. In proposito ci preme evidenziare che, se da un lato tale Decreto riesce indubbiamente a chiarire le casistiche di esenzione, parallelamente definisce **una serie di adempimenti posti in capo, in maniera sostanzialmente indistinta, a tutti i soggetti ricadenti in queste esenzioni.**

Tale aspetto - unitamente ad una definizione di speditori non chiara - sta creando una situazione estremamente critica in particolare per **le imprese artigiane appartenenti a quei settori che, nello svolgimento della loro attività, producono rifiuti pericolosi ricadenti in ADR che conferiscono a trasportatori autorizzati (piccole autofficine, tintolavanderie, installatori e manutentori di impianti etc.).**

Infatti, è diffusa una interpretazione della norma tale da far rientrare tali soggetti all'interno della definizione di speditori con il paradosso che, per il semplice fatto di conferire rifiuti (con quantitativi e frequenza di conferimento minimi) a soggetti autorizzati, per beneficiare dell'esenzione dalla nomina del consulente ADR queste imprese dovrebbero adempiere gli obblighi del DM 7 agosto 2023 (in particolare **registro spedizioni** e **formazione**) per poter beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di nomina del consulente ADR.

Questa lettura rappresenta a nostro avviso un paradosso, considerando che si tratta di soggetti che – per piccolissimi quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti annualmente - già applicano la stringente disciplina prevista per la gestione di rifiuti, sia rispetto agli adempimenti documentali (Registri C/S e FIR) che alle modalità di deposito temporaneo in azienda e successivo conferimento; aggiungere a tali adempimenti un ulteriore registro e la formazione di cui al DM 7 agosto 2023 rappresenterebbe una duplicazione di obblighi, con un carico di costi ingiustificato dalla natura e caratteristica dell'attività svolta.

Chiediamo pertanto che possa essere chiarita, per questi soggetti, l'esclusione da tale disciplina.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

F.to

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI